

agenzia mensile di informazione sulle
iniziative di base nell'università

Spedizione in abbonamento postale gruppo III
Reg. Tribunale di Palermo n. 21 del 20-6-1984
Dir. Nunzio Miraglia, dir. resp. Marina Pivetta
Redazione via P. Paternostro, 41 90141 Palermo
CO. Gra. S. Centro Stampa Ingegneria - Palermo
Pubblicità inferiore al 70%

UNIVERSITA'
DEMOCRATICA

Novembre 1988
Anno V n. 50

IN QUESTO NUMERO

= Emendamenti all'art. 15 del ddl per il ministero università ricerca	1
= Sulla composizione del senato accademico integrato	2
= Un convegno mancato	3
= Concorsi ad associato. Arbitrio e illegalità del ministero	4
= I criteri di distribuzione dei posti di associato	4
= La linea corporativa e perdente del coordinamento degli associati	5
= Ai professori associati	6
= A Roma un associato presidente della Commissione di ateneo	6
= Solo gli ordinari possono coordinare i gruppi di ricerca del 40%	6
= Per una scelta democratica dei candidati dei ricercatori al CUN	7
= Interrogazione sul finanziamento delle università non statali	7
= Interrogazione sul dottorato di ricerca	7
= Interrogazione sui concorsi a ricercatore	7
= Il testo della sentenza della Corte costituzionale contro gli associati	8
= Riunione nazionale dei ricercatori afferenti ai gruppi 07 e 15 del CNR	9
= Prossime riunioni del CUN	9
= Testo del ddl sul ministero università-ricerca approvato dal Senato	10
= Il 3 dicembre a Roma Segreteria dell'Assemblea nazionale dei ricercatori ...	14

AI DEPUTATI

EMENDAMENTI ALL'ART. 15 DEL DDL PER LA
ISTITUZIONE DEL MINISTERO UNIVERSITA'-RICERCA

Abbiamo già espresso le nostre critiche al disegno di legge per l'istituzione del ministero università-ricerca e, in particolare, all'art. 15 che riguarda la costituzione del "senato accademico integrato", un nuovo organismo di ateneo dotato di nuovi e importantissimi poteri (v. "Università Democratica", ottobre 1988, n. 49, pp.1-2).

Per assicurare una composizione democratica di questo organismo abbiamo proposto l'emendamento che qui riportiamo:

"Al comma 2 dell'art. 15, sostituire le lettere a), b), c), d) ed e) con le seguenti:

- a) da un egual numero di professori associati eletti dai professori di ruolo;
- b) da un egual numero di rappresentanti dei ricercatori;
- c) da un egual numero di rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;
- d) da un egual numero di rappresentanti degli studenti."

Al Senato, nel corso degli incontri che abbiamo avuto con i rappresentanti dei gruppi parlamentari, alcuni senatori hanno criticato il nostro emendamento perchè non assicurava la rappresentanza di aree scientifico-disciplinari.

A quanti alla Camera dovessero fare questa stessa considerazione sull'emendamento sopra riportato, proponiamo di presentare e/o sostenere il seguente emendamento che assicura:

1. la presenza paritetica di tutte le componenti universitarie;
2. la rappresentanza per aree scientifico-disciplinari rispettando la reale consistenza delle stesse.

"Al comma 2 dell'art. 15, sostituire da "In tal caso gli gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal senato accademico, integrato:" fino alla fine, con :

In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal consiglio di ateneo composto da:

- a) dieci rappresentanti dei professori ordinari;
- b) dieci rappresentanti dei professori associati;
- c) dieci rappresentanti dei ricercatori;
- d) dieci rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;
- e) dieci rappresentanti degli studenti;
- f) dal rettore.

Per ogni componente, il numero dei rappresentanti da eleggere è ripartito in non più di cinque aree scientifico-disciplinari in misura proporzionale agli appartenenti alle aree stesse."

Inoltre, riportiamo il seguente emendamento relativo al regolamento per l'elezione del nuovo organismo di ateneo:

" Sostituire il comma 3 dell'art. 15 con il seguente:

Il regolamento elettorale, ai fini di cui al precedente comma 2, è deliberato dal consiglio di amministrazione composto dal rettore e dai membri elettivi, sentita la commissione di ateneo."

Invitiamo tutti i Deputati a presentare e/o sostenere questi emendamenti volti a rendere democratico questo nuovo organismo che altrimenti diventerebbe lo strumento per consentire ai gruppi di potere accademico locale di conservarsi e consolidarsi.

L'Esecutivo dell'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari

SULLA COMPOSIZIONE DEL SENATO ACCADEMICO INTEGRATO

Nel corso della discussione nelle Commissioni riunite Affari costituzionali e Istruzione del Senato sul ddl per l'istituzione del ministero università-ricerca, i ricercatori hanno affermato che "l'università rischia di vedere compromesso il proprio sviluppo e la propria funzionalità a causa di inadempienze governative e di scelte legislative che costituiscono, per molti aspetti, una inversione del processo riformatore. Il Parlamento, infatti, sta discutendo e decidendo in merito ad importanti provvedimenti legislativi (nuovo ministero, autonomia, ordinamenti didattici) e nessuno dei testi in discussione recepisce le richieste avanzate unitariamente dagli operatori universitari e dalle loro organizzazioni."

Successivamente, i ricercatori hanno chiesto "che l'art. 15 del ddl per l'istituzione del ministero università-ricerca venga emendato prevedendo la presenza dei ricercatori pari a quella dei professori ordinari e dei professori associati e ampliando quella del personale tecnico ed amministrativo e degli studenti."

Nella versione dell'art. 15 approvata dall'aula del Senato il 6 ottobre 1988 sono contenute modifiche che accolgono alcune delle richieste dei ricercatori:

1. gli ordinari, gli associati e i ricercatori eleggono propri rappresentanti in numero pari;
2. è stata aumentata la rappresentanza degli studenti;
3. la base elettorale per l'elezione della rappresentanza di direttori di dipartimento e di Istituto è stata allargata a tutti i membri dei consigli di dipartimento e di Istituto.

Assieme a queste modifiche positive, certamente frutto soprattutto dell'impegno dei ricercatori, l'art. 15 contiene ancora dei punti che richiedono alla Camera una ulteriore modifica:

- a. la presenza complessiva degli ordinari (rimanendo riservata solo ad essi la possibilità di diventare preside di facoltà e direttore di dipartimento e di Istituto) resta complessivamente notevolmente più alta (quasi il 50% del senato accademico integrato) di quella delle altre categorie;
- b. il numero dei rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo è notevolmente più basso di quello di ogni altra categoria;
- c. la previsione di un numero uguale di rappresentanti per ogni area scientifico-disciplinare rischia di non rappresentare adeguatamente la consistenza reale delle stesse.

Infine i ricercatori rilevano l'inopportunità che il regolamento elettorale per la costituzione del senato accademico integrato sia deliberato dall'attuale senato accademico.

Il regolamento è infatti uno strumento importante per una corretta impostazione di questo nuovo organismo ed è quindi necessario che sia deciso con il sostanziale coinvolgimento del Consiglio di amministrazione e della Commissione di ateneo, organismi di cui fanno parte i rappresentanti di tutte le componenti universitarie.

I ricercatori ribadiscono quindi le richieste già avanzate e invitano anche le altre categorie a mobilitarsi per ottenere una equa composizione del senato accademico integrato per farne un organismo realmente democratico.

Roma, 19 ottobre 1988

*Il Coordinamento nazionale unitario
dei ricercatori universitari
convocato da
Snu Cgil, Cisl università, Uil Scuola,
Commissione nazionale dei ricercatori del Cnu,
Assemblea nazionale dei ricercatori*

=====

Questo numero di

"Università Democratica"

*è stato inviato ai membri della commissione istruzione del Senato, a tutti i deputati, ai gruppi parlamentari, al ministero, ai membri del CUN, ai rettori, ai presidenti delle Commissioni di ateneo, ai presidi, ai partiti, ai sindacati, ai quotidiani, ai settimanali, alle agenzie stampa e a coloro che inviano uno specifico contributo (almeno 20.000 lire) da inviare, con vaglia postale o assegno non trasferibile, a Nunzio Miraglia c/o Dipartimento di Ingegneria Strutturale - Viale delle Scienze - 90128 Palermo
Tel. 091 580644*

=====

UN CONVEGNO MANCATO

LA STORIA

Nel giugno 1988 l'Esecutivo dell'assemblea nazionale dei ricercatori ha deciso di promuovere la convocazione di un convegno nazionale quale terreno di un pubblico dibattito tra e con le forze politiche sull'autonomia e la riforma delle strutture universitarie. Un dibattito che avrebbe dovuto "interloquire" con la discussione in Parlamento del ddl per l'istituzione del ministero università-ricerca che, tra l'altro, conteneva un primo importantissimo "stralcio" della cosiddetta autonomia universitaria: il senato accademico integrato e l'"affiancamento" della conferenza dei rettori al CUN.

Come è nostra abitudine, abbiamo deciso anche di tentare di coinvolgere tutte le altre forze nella convocazione dell'iniziativa per farla meglio riuscire e per stimolare queste stesse forze a un confronto pubblico su questioni su cui non avevano fino ad allora espresso posizioni precise (in particolare sulla composizione del senato accademico integrato).

Abbiamo perciò subito rivolto la nostra proposta a Cgil, Cisl, Uil e Cnu. Da Cisl, Uil e Cnu abbiamo avuto subito una adesione di massima. La Cgil invece, come sua abitudine, ha procrastinato una sua risposta precisa.

Agli inizi di settembre, dopo che con Cisl, Uil e Cnu abbiamo definito data e titolo del convegno, abbiamo rivolto un ulteriore invito alla Cgil per ottenere la sua "compartecipazione" alla convocazione del convegno.

La Cgil, nella persona del suo segretario nazionale aggiunto, ha finalmente dato la sua adesione e si è stabilito di definire l'elenco degli esponenti politico-parlamentari-ministeriali da invitare e la gestione tecnica del convegno (manifesti, comunicati, ecc.) in una apposita riunione che si è tenuta in sede Cgil il 15 settembre 1988.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti di tutte le forze promotrici e per la Cgil il segretario nazionale aggiunto e un altro membro della segreteria nazionale. Nella riunione si è confermata la data del convegno (martedì 18 ottobre), si è definito l'elenco degli "invitati", si è affidato alla Cgil il compito di stampare il manifesto entro la settimana successiva.

Nei giorni immediatamente successivi, ci siamo fatti direttamente carico di assicurarci della partecipazione di Alberici, Bompiani, Margheri, Ruberti, Vesentini.

Nel frattempo la notizia del convegno, con la data del 18 ottobre, era stata inserita in un numero di "Università Democratica" (l'agenzia viene inviata, tra l'altro, a molti ricercatori, a tutti i rettori, a tutti i presidi e a tutti gli organi di stampa) e il coordinamento unitario nazionale dei ricercatori (convocato da Cgil, Cisl, Uil, Commissione nazionale dei ricercatori del Cnu e dall'Assemblea nazionale dei ricercatori) aveva inserito la notizia del convegno (con la data del 18 ottobre) in un comunicato inviato ai membri delle commissioni Affari costituzionali e Istruzione del Senato, a molti ricercatori e alla stampa.

Stante tutto ciò, il 21 settembre 1988, in occasione di una riunione tra Cgil, Cisl e Uil convocata per definire la piattaforma del personale tecnico e amministrativo, il segretario nazionale generale della Cgil, Gianni Puglisi, ha chiesto ai segretari di Cisl e Uil di spostare la data del convegno perché in quello stesso giorno sarebbe stato impegnato nella campagna elettorale per il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'università di Palermo che era stato fissato pochi giorni prima per il 18 ottobre e a cui lui stesso era candidato. In quella occasione lo stesso Puglisi ha pure proposto agli altri sindacati di "caratterizzare" loro la gestione del convegno visto che ormai avevano raggiunto l'unità e si erano caricati delle spese della stampa del manifesto (sic!). Nella stessa riunione si è rimesso in discussione anche il contenuto del manifesto concordato unitariamente una settimana prima.

Di tutto ciò non siamo stati informati né prima, né durante, né dopo e ne siamo venuti a conoscenza solo per caso.

Abbiamo fatto subito presente:

1. che la informazione sulla data del convegno era già "partita" e in maniera massiccia e capillare;
2. che già avevamo ottenuto l'adesione di quasi la metà degli esponenti politici da invitare;
3. che il martedì (18 ottobre), a differenza del mercoledì o del giovedì (19 o 20 ottobre), era un giorno "buono" per la partecipazione ad un convegno di coloro che sono impegnati in Parlamento;

4. che non era ragionevole, visto lo stato avanzato della sua convocazione, spostare la data del convegno con il rischio del suo fallimento, per un sopraggiunto impegno personale di Puglisi;
5. che avremmo partecipato alle spese per la stampa del manifesto.

Il buon senso non ha prevalso e hanno prevalso invece logiche e interessi diversi da quelli che avrebbero dovuto vedere le altre forze mobilitate e non "trascinate" nella convocazione di una scadenza che invece gli "invitati" avevano immediatamente ritenuto utile e importante.

Sempre gli impegni personali del segretario nazionale generale della Cgil, hanno portato a fissare la riunione per ridiscutere il contenuto del manifesto e la gestione del convegno per l'8 ottobre 1988!

In questa riunione il segretario nazionale generale della Cgil ha tenuto a rimarcare che tutto quello che fino a quel momento avevano concordato, a nome della Cgil, il segretario generale aggiunto e altri membri della segreteria nazionale della Cgil non aveva alcun valore in quanto la Cgil si può esprimere solo attraverso la figura del suo segretario nazionale generale.

Ci siamo fatti carico di mandare l'avviso della nuova data del convegno (20 ottobre) a un certo numero di ricercatori e alla stampa. Il comunicato stampa l'abbiamo spedito il 10 ottobre 1988 e l'avviso ai ricercatori, per alcune incertezze sopraggiunte sulla partecipazione di alcuni esponenti del governo, l'abbiamo potuto spedire solo il 12 ottobre. Pochi di questi avvisi sono arrivati uno-due giorni prima del 20 ottobre, tutti gli altri sono arrivati dopo.

Il manifesto è stato affisso solo il giorno prima e solo alla "Sapienza".

In conclusione, al convegno hanno partecipato circa 40 persone e meno della metà di coloro che erano stati invitati e a questi (Ruberti, Covatta, Frati, Margheri) bisogna dare atto che hanno avuto la sensibilità di partecipare ugualmente al dibattito, nonostante il poco pubblico presente e l'assenza degli altri interlocutori impegnati in Parlamento.

ALCUNE CONSIDERAZIONI

Sul piano del dibattito il convegno si è caratterizzato per l'assenza, da parte delle altre forze promotrici, di proposte diverse da quanto approvato dal Senato sulla composizione del senato accademico integrato (che penalizza associati, ricercatori, personale tecnico e amministrativo e studenti): siamo stati nel convegno (come in tutti questi mesi) gli unici a denunciare la gravità di quanto stava emergendo su questo importantissima questione al Senato e la insufficienza di quanto è stato poi approvato.

Siamo stati inoltre gli unici ad elaborare e proporre un disegno complessivo di riforma delle strutture universitarie.

Tutto ciò ripropone con forza il problema della partecipazione diretta e attiva degli universitari (professori, ricercatori, personale tecnico e amministrativo) alla elaborazione di posizioni-piattaforme e alla gestione di adeguate iniziative per sostenerle.

I ricercatori hanno scelto l'autorganizzazione, cioè di non delegare ad altri l'elaborazione e la gestione delle posizioni della categoria (nelle assemblee di ateneo e nazionale). Ciò finora ha portato a grossi risultati concreti (decreto legge del maggio 1986), alla capacità di interloquire con partiti e Parlamento sulle grandi questioni che riguardano l'università (nuovo ministero, numero chiuso, ecc.) influenzandone in alcuni casi le decisioni (composizione del senato accademico integrato) e ad una presenza non "accademica" al CUN. E tutto ciò, riteniamo, in un'ottica non corporativa.

In questa fase particolarmente importante per l'università sono necessari ancor più la mobilitazione e il collegamento di tutte le categorie universitarie e perciò proponiamo ai professori e al personale tecnico e amministrativo di fare un fronte comune con i ricercatori per la riforma democratica e non corporativa dell'università.

Nunzio Miraglia - coordinatore dell'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari

AD OGNI DISTRIBUZIONE DI POSTI IL LIVELLO "NORMALE" DI ARBITRIO E DI ILLEGALITA' DEL MINISTERO AUMENTA SENZA ALCUN LIMITE

I commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del decreto legge sui ricercatori dell'aprile 1987, a proposito dei prossimi concorsi di professore associato testualmente dicono:

"2. Per le prime due tornate dei concorsi a posti di professore associato di cui al comma 1, banditi con frequenza biennale ad anni alterni rispetto ai concorsi a posti di professore ordinario, sono messi a concorso tutti i posti residui complessivamente vacanti, fino ad un massimo di 5.000 posti e non più di 2.500 per la prima tornata, nonché la metà dei posti della dotazione organica aggiuntiva di cui all'art. 20, secondo comma, del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1908, n. 382, non ancora messi a concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del piano quadriennale di sviluppo, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, ripartisce i posti predetti e li mette a concorso...

4. Per ciascuna delle prime due tornate la metà dei posti di professore associato messi a concorso è attribuita, su base nazionale, ai singoli gruppi disciplinari in proporzione al numero dei ricercatori confermati in servizio facenti parte dei gruppi disciplinari corrispondenti."

Alle pp. 65-66 della "Bozza di piano di sviluppo delle università per il quadriennio 1986-90" proposta dal ministro si legge invece:

"I professori associati, attualmente in servizio nelle Università statali e non statali sono 16.998. I posti assegnati risultano 21.910. Sono utilizzabili 4.912 posti che costituiscono la differenza fra i posti coperti e l'organico realizzati al fatto. A questi vanno aggiunti i 2.756 posti che residuano dal contingente del 6.000 previsto dall'art. 21 del D.P.R. 382/80 per i concorsi liberi. I posti da bandire saranno, quindi, per un massimo di 2.500 segnalati dalle facoltà, tra quelli disponibili al momento del bando, in base ai criteri e ai parametri oggettivi stabiliti dal C.U.N.. Ad essi sarà aggiunta una quota dei posti non ancora ripartiti. Quest'ultima assegnazione sarà condizionata, in parte, dalle indicazioni programmatiche del piano quadriennale e dal numero dei ricercatori in servizio nei vari raggruppamenti disciplinari.

Se venisse rispettata la legge, si dovrebbe avere:

1. che il prossimo bando di concorsi ad associato (che deve essere pubblicato non più tardi del 6 novembre 1989 -un anno dopo il bando dei posti di ordinario), deve riguardare 2500 (e non "un massimo di 2500") posti, più una quota della metà dei 2.756 posti "residui" del 382/80 (la restante quota è da bandire alla successiva tornata di concorsi);
2. che il 50% del numero complessivo dei posti (cioè un numero pari alla somma di 1250 posti e della metà dei posti derivanti dalla quota di quelli "residui") deve essere attribuito "ai singoli raggruppamenti disciplinari in proporzione al numero dei ricercatori confermati in servizio facenti parte dei gruppi";
3. che i posti devono essere attribuiti dal ministro che deve conformarsi (cioè "copiare") alla distribuzione effettuata dal CUN.

Se invece della legge venisse applicato quanto il ministero intende "rileggerne" si avrebbe:

1. il numero complessivo dei posti banditi potrebbero essere inferiore a quello di cui al precedente punto 1., dipendendo dalla richiesta delle facoltà;
2. i posti da assegnare in proporzione al numero dei ricercatori confermati sarà nettamente inferiore alla cifra di cui al precedente punto 2.;
3. la distribuzione effettiva dei posti la farebbe il ministero.

Già il CUN con i "Criteri per la distribuzione degli associati" approvati il 7 ottobre (v. qui a p. 4 e "Università Democratica", ottobre 1988, p. 14) aveva "forzato" la legge affermando che "la richiesta da parte delle facoltà è condizione necessaria per l'attribuzione del posto" e riducendo di fatto la quota dei posti da assegnare in proporzione al numero dei ricercatori in servizio.

Il ministero intende aggravare le scorrettezze pensate dal CUN ed espropriare il CUN stesso del potere di attribuire i posti.

Certo è un bel quadro! La logica di potere, l'arbitrio e l'illegalità che hanno caratterizzato il ministero e il CUN nel recente bando dei posti di ordinario si stanno riproponendo, se possibili accresciuti, alla vigilia (?) del bando dei posti di associato.

Un'altra "qualità" accomuna gli atteggiamenti del ministero e del CUN: non rispettare quanto previsto dalla legge a parziale (molto parziale!) soddisfazione delle richieste dei ricercatori.

Insomma si sta entrando e rapidamente nel clima da "mercato delle cattedre".

Lo ripetiamo, i concorsi servono soprattutto:

- a. a dare potere a coloro che concorrono alla "creazione" e alla distribuzione dei posti (facoltà, ministero, CUN, cortei dei conti) e a coloro che possono influenzare tale distribuzione (ministri, sottosegretari, parlamentari, potenti baroni, ecc.);
- b. a conservare-rafforzare il potere delle varie "scuole" attraverso la "gestione" delle commissioni;
- b. a tenere sulla "corda" i candidati, spingendoli a "comportarsi bene" nei confronti dei loro "maestri".

Tutte cose queste sapute e risapute e che, per l'omertà che caratterizza l'accademia, pochi denunciano.

Non è forse giunto il momento che ricercatori, associati e tutti coloro che hanno a cuore una meno indecente gestione delle carriere universitarie si rivoltino contro il meccanismo dei concorsi?

Massimo Grandi e Nunzio Miraglia
rappresentanti dei ricercatori al CUN

I CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEI POSTI DI ASSOCIATO

Il 7 ottobre 1988 il CUN ha approvato i "Criteri di distribuzione dei posti di associato".

Nel documento approvato dal CUN, che secondo la legge dovrà dare un parere sulla definitiva attribuzione dei posti cui il ministro dovrà conformarsi, si afferma che condizione necessaria perché un posto venga attribuito è che la facoltà lo richieda.

Con tale affermazione si assegna solo alla facoltà il potere di decidere il numero ed il tipo di posti da mettere a concorso e ciò in contraddizione con i criteri di programmazione che sono previsti dalla stessa legge.

Inoltre il documento del CUN prevede di ripartire prima il 50% dei posti che la legge prescrive vengano attribuiti ai singoli gruppi disciplinari in proporzione al numero dei ricercatori che attualmente vi afferisce e poi di ripartire il rimanente 50% tenendo anche conto, nella valutazione del fabbisogno delle facoltà, dei posti di associato assegnati in proporzione al numero dei ricercatori.

Questa procedura vanifica sostanzialmente l'obiettivo che si poneva la legge e che era quello di consentire un pur parziale sbocco di carriera ai ricercatori attualmente in servizio. Questo obiettivo si può raggiungere solo attribuendo i posti da ripartire secondo il fabbisogno delle facoltà senza tenere conto dei posti da attribuire in proporzione al numero dei ricercatori.

Tutto ciò conferma come gli attuali meccanismi di avanzamento della carriera (concorsi) non garantiscono affatto (nella formazione del numero e del tipo di posti, nei tempi di bando degli stessi e nei tempi e nello svolgimento dei concorsi) una dignitosa possibilità di passaggio da una fascia docente all'altra.

E' quindi ancor più fondato e urgente prevedere un meccanismo di passaggio che, indipendente dal numero dei posti disponibili, si fondi su una valutazione della maturità scientifica e del livello di idoneità del candidato.

Roma, 19 ottobre 1988

Il Coordinamento nazionale unitario
dei ricercatori universitari
convocato da

Snu Cgil, Cisl Università, Uil Scuola,
Commissione nazionale dei ricercatori del Cnu,
Assemblea nazionale dei ricercatori

"GLI ASSOCIATI NON DEVONO OCCUPARSI DELLA RIFORMA DELL'UNIVERSITA' E NON DEVONO CONFONDERSI CON I RICERCATORI": E' QUESTA LA LINEA CORPORATIVA E PERDENTE ESPRESSA FINORA DAL COORDINAMENTO DEGLI ASSOCIATI.

In un documento del 1.9.88 inviato dal coordinatore e dal segretario del Coordinamento nazionale degli associati a Cgii, Cisl, Uil e Cnu si trova scritto (tutte le sottolineature sono nostre):

"Il coordinamento Intersedi si rende pienamente conto dell'opportunità che si apra un grande dibattito tra le forze politiche, sindacali e culturali della Nazione sull'Università in sé e la ricerca scientifica che ne è l'anima. Ma ciò comporterebbe mettere troppa carne al fuoco, con due effetti entrambi negativi. Primo, non ne cuocerebbe alcuna parte. Secondo si porrebbero sullo stesso piano problematiche e rivendicazioni che non solo si trovano in stadi di maturazione oggettivamente diversi ma hanno anche supporti giuridici e, persino, costituzionali che non hanno niente a che spartire fra loro.

E, a tale riguardo, nessuno può negare che il problema della Seconda fascia è tipico e non trova l'eguale in nessun'altra componente tra gli operatori dell'Università. Per questo motivo è inaccettabile la proposta di qualcuno di fare fronte comune. Fronte comune che, nella pratica, si risolverebbe in una grande ammicchiata senza giovamento per nessuno. Il Coordinamento ritiene che ognuno debba portare avanti la propria rivendicazione, con supporti morali, giuridici e sindacali di cui dispone, pur muovendosi nell'ambito di un disegno corale di ristrutturazione dell'attività accademica. E', in ogni caso, ovvia la disponibilità della Seconda Fascia a farsi coinvolgere in un grande disegno di riforma, ma solo dopo che saranno eliminate le attuali storture di cui essa è ingiustamente vittima."

In sostanza, il su riportato documento sostiene:

1. Sarebbe giusto occuparsi dell'università nel suo insieme ma per ora gli associati debbono pensare a se stessi e solo a se stessi perchè le loro richieste sono più "mature" di quelle degli altri.
2. No, quindi, all'unità con i ricercatori ("qualcuno").
3. Della riforma dell'università gli associati se ne occuperanno solo dopo che i loro problemi saranno risolti.

Queste posizioni sono pericolose, corporative e mlopi, e vanno combattute e battute.

Peraltro queste posizioni ("per "non metter troppa carne al fuoco") hanno fatto cuocere gli associati nel loro brodo.

I ricercatori (da sempre l'Assemblea nazionale e più recentemente anche il Coordinamento unitario) hanno motivato e qualificato le loro richieste in un quadro di riforma complessiva dell'università e, al suo interno, della riforma di tutta la docenza.

L'Assemblea nazionale dei ricercatori (lo strumento dell'autorganizzazione nazionale della categoria, indipendente da tutti i partiti e da tutti i sindacati) è stata negli anni scorsi l'unica aggregazione universitaria a denunciare e combattere il disegno complessivo degli ordinari più retrivi di separare ancor più gli associati dagli ordinari e tutti i tentativi legislativi che andavano in questa direzione. Finora gli associati (e il recente Coordinamento nazionale di questa categoria) non hanno speso una sola parola (coerentemente con quanto sostenuto dal documento su riportato) sul provvedimenti legislativi che riguardano l'università (autonomia, nuovo ministero, riforma degli ordinamenti didattici) e sulla attività e le iniziative del CUN (concorsi a cattedra, ecc.).

Un silenzio assoluto anche su tutti quegli aspetti che riguardano direttamente gli associati. Il caso più macroscopico è quello della composizione del nuovo organismo di ateneo (senato accademico integrato), dotato di nuovi e importanti poteri: solo i ricercatori si sono battuti (con un parziale successo) perché fosse assicurata una adeguata presenza di tutte le categorie (compresa quella degli associati, ovviamente).

Insomma gli associati dovrebbero per ora disinteressarsi delle riforme perchè ciò dovrebbe meglio consentirgli di raggiungere i loro obiettivi e ciò mentre le "riforme" stanno facendo arretrare gli associati stessi!

Il fatto è che finora il coordinamento degli associati si è mosso nell'illusione che gli associati stessi potessero, "ope legis", diventare ordinari attraverso le sentenze della magistratura. In questa prospettiva era "logico" non occuparsi di quanto di negativo si andava consumando nei confronti della categoria degli associati e dell'università stessa.

A noi è sempre stato chiaro che la "via giudiziaria" per la soluzione dei problemi dell'università non può che essere uno strumento parziale e secondario della mobilitazione delle categorie interessate; e questo non perchè non ci siano anche giuste motivazioni giuridiche, ma perchè sia il Consiglio di Stato che la Corte costituzionale sono molto "sensibili" alle ragioni degli ordinari.

Come ci è stato sempre chiaro che per ottenere qualcosa non si può "convincere" partiti, gruppi parlamentari e sindacati senza una azione di lotta reale, senza una diretta, capillare e costante informazione del mondo universitario e dell'opinione pubblica e, soprattutto, senza una proposta di riforma generale dell'università.

In tutti i nostri documenti (specie negli ultimi mesi) ci siamo occupati di: riforma delle strutture universitarie, reclutamento, riforma della docenza e dei meccanismi di carriera, abolizione della titolarità dell'insegnamento, diritto allo studio, nuovo ministero, ecc. ecc. Così facendo i ricercatori, oltre che ottenere risultati concreti e consistenti, sono diventati interlocutori riconosciuti di chi fa le leggi: governo, parlamento, partiti.

Riproponiamo, ancora una volta, i punti di convergenza possibile con il movimento degli associati:

1. pari presenza di ordinari, associati e ricercatori in tutti gli organismi universitari e del CNR e abolizione delle norme che riservano agli ordinari le funzioni di direzione;

2. organico unico della docenza articolata in tre fasce, con passaggio da una fascia all'altra per giudizio di idoneità;

3. abolizione dello straordinariato per chi proviene da un'altra fascia.

Più in generale, proponiamo agli associati (anche nel loro diretto interesse) di unirsi ai ricercatori nella battaglia per la riforma democratica dell'università.

Questi obiettivi, comunque, i ricercatori, li porteranno avanti e continueranno a denunciare con forza tutte quelle posizioni che si opporranno al raggiungimento di essi.

L'Esecutivo dell'assemblea nazionale
dei ricercatori universitari

AI PROFESSORI ASSOCIATI

Ad otto anni dall'approvazione del DPR 382/80 che ha rappresentato la prima tranche della riforma universitaria, il movimento dei ricercatori continua a collocare le proprie richieste di categoria in un quadro di assetto complessivo del settore.

Un progetto elaborato nel maggio scorso prevede per la docenza universitaria:

1. organico unico articolato in tre fasce;
2. reclutamento per l'accesso alla docenza tramite concorsi nazionali con scadenze certe e con contingenti programmati;
3. scorrimento interno da una fascia all'altra fondato sull'accertamento della maturità scientifica e del livello di idoneità acquisita dal docente, indipendente dal numero dei posti disponibili, ferma restando la possibilità di accesso esterno mediante concorsi liberi;
4. abolizione dello straordinario per chi provenga da altre fasce docenti.

Il movimento dei ricercatori ribadisce inoltre la necessità di un inquadramento dei docenti per aree disciplinari (e non più per singole cattedre) e la presenza paritetica delle tre fasce docenti negli organismi di gestione locale e nazionale dell'università. A questo proposito il movimento ha denunciato la proposta del ddl per l'istituendo ministero università-ricerca che penalizza la rappresentanza degli associati e dei ricercatori nel nuovo senato accademico integrato.

I ricercatori hanno sempre proposto, e intendono continuare a farlo, una piattaforma che tenga conto dei problemi di tutti coloro che operano nell'università.

Solo con l'unità di tutte le forze interessate al completamento della riforma democratica dell'università è possibile ottenere dei risultati concreti e consistenti e in questa direzione i ricercatori intendono intensificare la loro iniziativa.

Roma, 19 ottobre 1988

*Il Coordinamento nazionale unitario
dei ricercatori universitari
convocato da
Snu Cgil, Cisl Università, Uil Scuola,
Commissione nazionale dei ricercatori del Cnu,
Assemblea nazionale dei ricercatori*

UN ASSOCIATO PUO' DIVENTARE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI ATENEO? A ROMA E' SUCCESSO.

Il 25 ottobre 1988 la Commissione di ateneo della "Sapienza" di Roma, composta da 67 ordinari, 67 associati e 13 ricercatori, ha eletto presidente Carlo Travaglini, professore associato. Travaglini ha avuto 55 voti contro i 24 ricevuti da Mendolesi, professore ordinario.

Per quello che io so, è questo l'unico caso in cui una Commissione di ateneo non sia presieduta da un ordinario. Ciò nonostante che quasi tutti i regolamenti delle Commissioni di ateneo non riservino ai professori ordinari la presidenza.

Un fenomeno analogo ho constatato al CUN dove, pur non essendoci una norma del regolamento che lo prescriva, i presidenti dei comitati di facoltà e i coordinatori delle commissioni permanenti ed ad hoc sono professori ordinari e ciò nonostante che, anche in questo organismo, più della metà dei suoi membri non sia professore ordinario.

Perché accade ciò? La legge prevede che per diventare ordinario debba essere accertata la piena maturità scientifica del candidato e non anche la sua piena maturità "gestionale".

Non mi pare peraltro (basta guardarsi attorno) che tutti i professori ordinari posseggano quel minimo di capacità per gestire bene un organismo universitario.

Insomma, come dovrebbe essere ovvio, si può essere un ottimo docente-ricercatore ed essere al tempo stesso un pessimo "gestore".

Si capisce la logica corporativa che ha portato alla scrittura dell'art. 16 del DPR 382/80 che riserva "ai professori ordinari le funzioni di rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento e di consiglio di corso di laurea, nonché le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca e le funzioni di coordinamento tra i gruppi di ricerca".

Non si capisce invece perché gli associati siano quasi sempre subalterni a questa logica in tutti quei casi in cui nessuna norma impone di riservare agli ordinari la "guida" di un organismo.

Non si capisce nemmeno perché gli associati non richiedano la soppressione dell'art. 16 su citato.

O si capisce?

n.m.

I GRUPPI DI RICERCA DEL 40% POSSONO ESSERE COORDINATI SOLO DA PROFESSORI ORDINARI

Nella circolare ministeriale del 18.10.88, n. 2489, relativa a "Ricerca scientifica - Quote 60% e 40% -", viene ricordato "che, ai sensi dell'art. 16 del DPR n. 382/80, sono riservate ai professori ordinari (1° fascia) le funzioni di coordinamento tra i gruppi di ricerca."

Questa precisazione fa seguito alla risposta, in data 15 luglio 1988, che il ministero ha dato ad un quesito posto da un presidente di comitato 40%. In questa nota il ministero "ritiene prioritariamente che dovendo riconoscersi ai professori ordinari la piena maturità scientifica non sia condivisibile l'attribuzione a un professore associato dei compiti del coordinamento centrale, laddove afferisca alla stessa ricerca di interesse nazionale un professore ordinario o straordinario. A simili conclusioni si addivene nell'ipotesi che le funzioni di coordinamento attribuite al professore associato abbiano come riferimento il più ristretto ambito di un gruppo locale che si avvalga dell'afferenza di un professore ordinario."

Il fatto è che in tutti questi anni (contro la legge ma non contro il buon senso) associati e ricercatori hanno coordinato gruppi nazionali o locali del 40% anche quando a questi gruppi abbiano afferito docenti di "grado" superiore.

Daltronde non si capisce perché non possa capitare che in un gruppo che si costituisca per svolgere una determinata ricerca non possa risultare più competente e/o più capace di coordinarla un associato o un ricercatore rispetto ad un ordinario che vi afferisca e che, in tal modo, riconosce all'associato o al ricercatore coordinatore la capacità di svolgere tale compito.

Ho diffuso nell'ultima riunione del CUN (27-29 ottobre) la risposta ministeriale su richiamata e ho atteso (invano) che qualcuno sollevasse la questione chiedendo al CUN stesso di discuterla.

Ho già fatto richiesta formale che tale questione venga discussa nella prossima seduta del CUN (24-26 novembre) e in quella sede proporrò che il CUN chieda al ministro di presentare al più presto un provvedimento legislativo volto a rimuovere l'assurda discriminazione contenuta dall'art. 16 del DPR 382/80.

Nunzio Miraglia

PER UNA SCELTA DEMOCRATICA DEI CANDIDATI DEI RICERCATORI PER IL PROSSIMO RINNOVO DEL CUN

Roma, 19 ottobre 1988

Alle Segreterie nazionali di:
Cisl Università,
Commissione nazionale dei ricercatori del Cnu,
Snu Cgil,
Uil Scuola.

L'attuale CUN scade nel luglio 1989 e, in analogia a quanto avvenuto per l'elezione dell'attuale CUN, l'elezione del nuovo CUN dovrebbe avvenire due mesi prima della scadenza dell'attuale e cioè ai primi del maggio 1989.

Come forse già sapete, noi siamo contrari, e ci batteremo in tal senso, a qualsiasi proroga, comunque motivata, dell'attuale CUN.

Abbiamo deciso di contribuire alla individuazione dei candidati dei ricercatori universitari adottando, come al solito, un metodo di consultazione democratico.

Pensiamo che per evitare che i candidati vengano scelti da gruppi ristretti e per ottenere che essi vengano scelti, attraverso una ampia consultazione, dalla categoria, occorra prevedere le seguenti fasi:

1. Domandare a tutti i ricercatori se sono disponibili ad essere candidati.
2. Fare un elenco di tutte le disponibilità e diffonderlo tempestivamente tra la categoria.
3. Convocare le assemblee di ateneo per discutere sulla piattaforma-programma (sulla base di quella del coordinamento nazionale unitario) e per eleggere i propri delegati (in proporzione al numero dei partecipanti all'assemblea di ateneo stessa) ad un'assemblea nazionale dove scegliere i candidati della categoria.
4. Svolgimento dell'assemblea nazionale dei delegati della categoria dove decidere la piattaforma-programma e dove scegliere, a scrutinio segreto ed esprimendo un numero di preferenze non più della metà dei candidati da scegliere, tra i nomi contenuti nell'elenco di cui al punto 2., i candidati della categoria.

Ovviamente, i candidati devono impegnarsi a mantenere un continuo rapporto con la categoria e a riportare nel CUN le posizioni e le indicazioni espresse man mano dall'assemblea o dal coordinamento nazionali dei ricercatori.

E' pure ovvio che coloro che chiedono di essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2. si impegnano, nel caso in cui non verranno scelti dall'assemblea nazionale di cui al punto 4., a poi non candidarsi o farsi candidare.

Questo, crediamo, può essere un modo per rendere forti e utili alla categoria i rappresentanti al CUN.

Vi proponiamo di promuovere insieme a noi tutta la "procedura" che, ovviamente, dovrà essere definita in una riunione tra tutte le forze che risponderanno positivamente al nostro invito.

Pensiamo che l'assemblea nazionale per decidere i candidati della categoria debba tenersi non più tardi di un mese e mezzo prima della scadenza elettorale e quindi non oltre la seconda settimana del marzo 1989.

Per tale motivo è indispensabile avviare la "procedura" prima del natale '88 avendola definita ai primi di dicembre.

Per tale motivo ci è indispensabile conoscere la vostra risposta non oltre il mese di novembre.

Pensiamo che la riunione per definire la "procedura" di consultazione possa tenersi a Roma venerdì 2 dicembre 1988 alle ore 16 alla "Sapienza" (nelle sedi sindacali o a Geologia).

In attesa della vostra risposta e fiduciosi che essa sarà positiva, vi salutiamo cordialmente.

L'Esecutivo dell'Assemblea nazionale dei
ricercatori universitari

INTERROGAZIONI AL SENATO

SUL FINANZIAMENTO DELLE UNIVERSITA' NON STATALI

20 Ottobre 1988

CALLARI GALLI, ALBERICI, VESENTINI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Considerata la necessità di conoscere l'entità globale dei contributi destinati alle università non statali, necessaria per poter procedere ad una valutazione organica e complessiva degli investimenti;

rilevata la frammentarietà e l'incompletezza delle informazioni fornite dal Ministro della pubblica istruzione su questo argomento, così come, a parere degli interroganti, sono emerse dalla discussione e dal dibattito svoltosi tanto presso la 7ª Commissione permanente quanto in Aula, a proposito del disegno di legge n. 1302 sulla «conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1988, n. 382, recante contributi alle università non statali per l'anno finanziario 1988»;

gli interroganti chiedono di sapere l'ammontare dei fondi a vario titolo erogati alle università non statali, nell'anno accademico 1987-1988, suddivisi per voci e per istituzioni di destinazione.

(3-00569)

SUL DOTTORATO DI RICERCA

22 Settembre 1987

VESENTINI, PASQUINO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Premesso:

che la legge 21 febbraio 1980, n. 28, ed il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, istituiscono il dottorato di ricerca;

che, secondo gli articoli 69 e 70 del citato decreto del Presidente della Repubblica, cicli di dottorato di ricerca, di durata non inferiore a tre anni accademici, devono essere attivati ogni anno;

che l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica citato stabilisce che borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato siano assegnate, mediante concorso, entro il 15 gennaio di ogni anno e quindi a partire dal gennaio 1981;

che, a norma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica suddetto, il titolo di dottore di ricerca è conferito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo accertamento della validità del lavoro scientifico svolto dai candidati da parte di commissioni nominate annualmente dallo stesso Ministro;

che, per conseguenza di quanto sopra ricordato, dovrebbe, a tutt'oggi, essere stato espletato o essere in fase avanzata di espletamento il settimo concorso a borse di studio per la frequenza del settimo ciclo di dottorato di ricerca e dovrebbero essere giunti a conclusione gli esami di dottorato afferenti ai primi tre cicli;

che a tutt'oggi sono stati banditi tre concorsi a borse di studio e corrispondentemente sono stati attivati tre, anziché sette, cicli di dottorato;

che gli allievi del primo ciclo di dottorato, giunti alla conclusione del periodo dei loro studi, hanno dovuto aspettare per molti mesi, o attendono tutt'ora, la nomina delle commissioni giudicatrici,

gli interroganti chiedono di conoscere:

dettagliate informazioni sui motivi che hanno impedito il rispetto delle leggi citate;

quali provvedimenti il Governo intenda assumere per correggere nell'immediato futuro le gravi disfunzioni lamentate, conseguenza prevedibile della tortuosità del percorso burocratico tracciato dagli articoli 68-79 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980;

infine, quali iniziative il Governo intenda assumere per promuovere la formazione di giovani leve di ricercatori, per migliorarne la qualificazione scientifica e per incrementare il numero, rispondendo ad una esigenza vitale per il progresso del paese, segnalata pressantemente ed autorevolmente da più parti.

(3-00092)

SUI CONCORSI A RICERCATORE

19 Ottobre 1988

VESENTINI, CALLARI GALLI, ALBERICI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Premesso che la sezione di controllo della Corte dei conti, con decisione n. 1837 del 5 novembre 1987, ha dichiarato illegittimi i bandi di concorso a ricercatore universitario, che, fra i requisiti per l'ammissione, non indichino il possesso, da parte del candidato, di un diploma di laurea riferito alle discipline comprese nel raggruppamento concorsuale, si chiede al Ministro della pubblica istruzione come intenda conciliare la suddetta decisione con la legge 21 febbraio 1980, n. 28, istitutiva del ruolo dei ricercatori, che nell'articolo 7 (ribadito dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982, registrata dalla Corte dei conti il 15 aprile 1982) stabilisce che «condizione per la partecipazione ai concorsi per l'accesso a tale ruolo è il possesso della laurea», senza alcuna ulteriore indicazione in merito a quest'ultima.

A tale proposito si ricorda che l'articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica assimila lo stato giuridico dei ricercatori universitari a quello degli assistenti universitari, e si ricorda inoltre che, secondo l'articolo 4 della legge 24 giugno 1950, n. 465, «i posti di assistente sono conferiti in seguito a concorso pubblico per laureati», senza alcuna specificazione del titolo di laurea.

(3-00563)

IL TESTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE CONTRO GLI ASSOCIATI

Sentenza n. 990
Anno 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. Francesco SAJA, Presidente - Prof. Giovanni CONSO - Prof. Ettore GALLO - Prof. Giuseppe BORZELLINO - Dott. Francesco GRECO - Prof. Renato DELL'ANDRO - Prof. Gabriele PESCATORE - Avv. Ugo SPAGNOLI - Prof. Francesco Paolo CASAVOLA - Prof. Antonio BALDASSARRE - Prof. Vincenzo CAIANIELLO - Avv. Mauro FERRI - Prof. Luigi MENGONI - Prof. Enzo CHELLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 36, secondo, terzo e quarto comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 («Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»), e 4, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 («Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica»), promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione di Palermo, sul ricorso proposto da Fazio Giuseppe contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima Serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione di Fazio Giuseppe nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

uditi gli avvocati Giuseppe Fazio, Gioia Vaccari e Federico Sorrentino per Fazio Giuseppe e l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio per l'annullamento del decreto di nomina del ricorrente — già professore associato confermato — a professore straordinario limitatamente ad un triennio, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione di Palermo, con ordinanza emessa il 24 novembre 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, degli artt. 6 e 36, secondo, terzo e quarto comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 («Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»), e 4, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 («Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica»).

Affermata la generale applicabilità delle norme che disciplinano lo straordinario a tutti coloro che accedono alla prima fascia del ruolo dei professori universitari (compresi quindi i professori che rivestivano già la qualifica di associato), il giudice a quo prospetta il dubbio d'illegittimità costituzionale delle norme citate. Parrebbe infatti contrastare con il principio d'eguaglianza l'assoggettamento di un professore associato confermato ad ulteriore giudizio di conferma analogamente ad un qualsiasi soggetto che, estraneo al ruolo dei professori universitari, sia risultato vincitore di concorso a cattedra di professore straordinario. In particolare il giudice rimettente osserva come il medesimo d.P.R. n. 382 del 1980 sancisca all'art. 1 l'unitarietà della funzione docente ed all'art. 22 l'equivalenza dello stato giuridico di associati ed ordinari, ponendo altresì, all'art. 17, sul medesimo piano le posizioni delle due categorie di docenti ai fini della «piena commutabilità» tra insegnamento e ricerca.

Il giudice a quo sottolinea poi come ex art. 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, i professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità abbiano diritto a permanere in servizio sino al settantesimo anno, mentre tale garanzia non è mantenuta a seguito del superamento del concorso per la prima fascia: analoga previsione — in favore degli associati già incaricati stabilizzati — avrebbe dovuto rinvenirsi nella normativa che, sotto tale ulteriore profilo, viene denunciata. Siffatta lacuna, oltretutto, verrebbe a compromettere, oltre che il principio d'eguaglianza, anche quello di buon andamento della pubblica Amministrazione, pregiudicato appunto dalla mancata completa utilizzazione di questa categoria di docenti.

2. — Il prof. Giuseppe Fazio, costituitosi in giudizio, preliminarmente prospetta la possibilità di una interpretazione conforme ai precetti costituzionali, rilevando che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con sentenza n. 446 del 9 ottobre 1987, ha accolto analogo ricorso avverso un decreto di nomina a professore straordinario per un triennio; e, inoltre, che taluni funzionari degli Istituti di sperimentazione agraria risultati vincitori nell'ultima tornata di concorsi a professore universitario di prima fascia avrebbero ottenuto «direttamente» la nomina a professore ordinario (peraltro tale circostanza addotta dal ricorrente è da ricondurre, come è stato poi precisato dallo stesso Ministero della pubblica istruzione, ad errore materiale causato dall'erronea utilizzazione, da parte del competente ufficio, di lettera-modello con la dicitura «inquadramento a professore ordinario»).

A sostegno della fondatezza della questione (nell'implicita ipotesi che la Corte non ritenesse di addivenire ad una sentenza interpretativa di rigetto), il prof. Fazio afferma che la violazione degli invocati parametri costituzionali di raffronto appare ancor più evidente ove si consideri quanto stabilito dall'art. 10 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, dall'art. 79 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art. 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.

3. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata in base al rilievo che i vincitori di un concorso non possono che conseguire una posizione paritaria quale che sia la loro provenienza e che, anzi, l'attribuzione di status differenziati si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e ragionevolezza, nonché con quello di buona Amministrazione.

4. — Nella memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, l'avv. Gioia Vaccari, in difesa del ricorrente, si è richiamata alla legge n. 28 del 1980 ed al successivo d.P.R. n. 382 del 1980, rilevando che lo stato giuridico dei professori associati sarebbe disciplinato dalle norme relative ai professori ordinari, in applicazione del principio della unitarietà del ruolo e della diversità soltanto strutturale delle fasce dei docenti (si osserva in proposito che gli incarichi assegnabili solo agli ordinari o agli straordinari non valgono a costituire elemento di differenziazione in quanto essi possono in realtà essere assegnati in parte anche agli associati e sono viceversa preclusi agli ordinari che abbiano scelto il tempo definito).

Inoltre, secondo la difesa, tra le due fasce non esisterebbero differenze funzionali tali da giustificare l'assoggettamento allo straordinario anche per gli associati confermati; si insiste, a riguardo sull'irrelevanza del diverso limite di età per il collocamento a riposo e si contesta che le funzioni amministrative possano assumere il carattere di indice sintomatico di una eterogeneità tra docenti, viceversa unificati dall'attività scientifica e didattica. Proprio l'idoneità a svolgere queste ultime, a parere della parte privata, è l'oggetto sia della verifica cui è sottoposto il professore straordinario, sia del giudizio di conferma del professore associato.

A conforto della tesi dell'illegittimità della ulteriore verifica richiesta al professore straordinario che abbia già ottenuto la conferma come associato, la difesa ripropone l'analogia con quanto stabilito in tema di prova nel pubblico impiego, già sviluppata nell'ordinanza di rimessione. Analoghi argomenti vengono tratti dalla normativa di cui al decreto-legge n. 49 del 1986, convertito, con modificazioni, in legge n. 120 del 1986 (in materia di riconoscimento di anzianità di servizio per quanti transitino in altra amministrazione), e dall'art. 3 del decreto-legge n. 580 del 1973, convertito, con modificazioni, in legge n. 766 del 1973 (in tema di conservazione dell'anzianità progressiva).

Considerato in diritto

1. — Con ordinanza del 24 novembre 1987, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione di Palermo, solleva, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 36, secondo, terzo e quarto comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 («Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»), e dell'art. 4, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 («Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica»).

2. — Il T.A.R. rimettente prospetta due questioni.

La prima questione assume vulnerato il principio di eguaglianza perché la normativa impugnata disporrebbe trattamento uniforme per situazioni non omogenee: a) assoggettando a controllo di straordinario sia il docente confermato che provenga dal ruolo dei professori universitari di seconda fascia, sia chi tale provenienza non abbia; b) applicando ai professori di prima fascia il limite del servizio at-

tivo al compimento del sessantacinquesimo anno, laddove i professori provenienti dalla seconda fascia e già incaricati stabilizzati dovrebbero conservare il diritto, loro spettante a seguito della stabilizzazione, a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, che ha sostituito l'art. 24 del d.P.R. n. 382 del 1980.

Per la seconda questione il giudice a quo reputa pregiudicato il buon andamento della pubblica Amministrazione perché la cessazione dal servizio al sessantacinquesimo anno del docente che avrebbe avuto diritto a rimanere sino al settantesimo implicherebbe «mancata completa utilizzazione dell'attività svolta dal medesimo soggetto la cui produttività viene differenziata non già per una accertata ragione giustificativa particolare sibi esclusiva per il passaggio ad una fascia superiore di insegnamento».

3. — Entrambe le questioni sono infondate.

Esse postulano che la unitarietà del ruolo dei professori universitari valga concettuale e funzionale indistinzione delle due fasce, dei professori straordinari e ordinari, e dei professori associati. Siffatta petizione di principio non trova alcuna base nei testi normativi del 1980 — la legge di delega n. 28 e il d.P.R. n. 382 — nei quali oltretutto non ricorre mai la locuzione «ruolo unico»; anzi, l'art. 3, primo comma, della legge di delega n. 28 e l'art. 1, secondo comma, del d.P.R. n. 382, indicano nettamente come fine generale della riforma quello di assicurare «la distinzione dei compiti e delle responsabilità» delle due fasce di docenti «nell'unitarietà della funzione docente». Unitarietà della funzione docente, alla quale si accompagna «uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca» per l'una e l'altra fascia, è il solo ed unico connotato comune ai professori universitari: tale unitarietà della funzione docente dà rilievo alla prestazione didattica che l'istituzione universitaria fornisce ad extra alla collettività studentesca a mezzo dei propri docenti, prescindendo dalle loro diversità di status. Invece nella organizzazione ad infra l'istituzione si struttura in compiti e responsabilità differenziate cui corrisponde la diversificazione delle figure del personale accademico.

Il dato storico della conservazione all'università riformata del personale che a vario titolo aveva concorso a fronteggiare l'imponente incremento della domanda didattica, a seguito della crescita demografica e della scolarità e della più intensa mobilità sociale — dando luogo ad un corpo di diritto transitorio interno alle norme riformatrici per l'assorbimento del precariato, e in particolare per la prima formazione della fascia dei professori associati senza selezione concorsuale ma attraverso procedure ricognitive di idoneità — può avere ingenerato la interpretazione del «sistema» del riordinamento del 1980 come ispirato a prevalente rilevanza della funzione didattica, dinanzi alla quale la «distinzione dei compiti e delle responsabilità» interne alla vita universitaria sono potute apparire accidentalità secondarie, tali da non giustificare ragionevolmente il regime di due diversi status di professore.

4. — In realtà due norme del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 — gli artt. 41 e 42 — danno ragione della essenziale diversità delle figure del professore ordinario e del professore associato ben al di là della «unitarietà della funzione docente».

L'art. 41, primo comma, stabilisce: «L'accesso al ruolo dei professori universitari, nella fascia dei professori ordinari, ha luogo mediante pubblici concorsi per titoli su base nazionale, intesi ad accertare la piena maturità scientifica dei candidati».

L'art. 42 dispone: «L'accesso al ruolo dei professori universitari, nella fascia dei professori associati, avviene mediante concorso su base nazionale, per titoli scientifici, integrati dalla discussione dei titoli presentati dal candidato e da una prova didattica nell'ambito di una disciplina del raggruppamento connessa con i suoi titoli e da lui indicata».

Il concorso è inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato».

Le distinte modalità dei due accessi concorsuali — diversa composizione delle rispettive commissioni; i titoli scientifici per l'accesso alla fascia dei professori ordinari; titoli, discussione integrativa e prova didattica per il reclutamento nella fascia dei professori associati — sono preordinate a diversi accertamenti: la «piena maturità scientifica» dei candidati al ruolo dei professori universitari di prima fascia; la mera «idoneità scientifica e didattica» dei candidati per la seconda fascia.

Se ne deduce che il sistema normativo della riforma del 1980 statuisce una gerarchia di valori e di funzioni tra le due fasce del ruolo dei professori universitari oltre all'unitarietà della funzione docente».

È riconosciuta superiorità alla figura dello studioso dalla personalità scientifica compiutamente affermata, rispetto a quella del docente che dia soltanto prove di idoneità alla ricerca e all'insegnamento.

Mentre tale superiorità non è rilevante in ordine a quella indifferenziata prestazione didattica ad extra, indirizzata alla

collettività degli studenti, e che è organizzativamente strutturata in base al principio della «unitarietà della funzione docente», la figura dello scienziato è prescelta dal legislatore per le funzioni *ad infra*, di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 382 del 1980: «(...) sono riservate ai professori ordinari le funzioni di rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento e di consiglio di corso di laurea, nonché le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca e le funzioni di coordinamento tra i gruppi di ricerca.

È riservata di norma ai professori ordinari la direzione degli istituti, delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali.

In caso di motivato impedimento degli stessi la direzione di detti istituti e scuole è affidata a professori associati».

Come è ribadito anche dall'ultimo comma, che affida ai professori associati compiti direttivi (peraltro nell'ambito limitato degli istituti e scuole) solo in caso di motivato impedimento di professori di prima fascia, il legislatore ha individuato migliore garanzia, per l'assolvimento delle funzioni direttive e di coordinamento, nella figura dell'ordinario, acquisita alla istituzione universitaria dopo una più severa selezione, intesa ad identificare una personalità scientifica pienamente matura.

5. — Tanto netta distinzione delle due figure di professori universitari ha come corollario la non fungibilità del giudizio di conferma in ruolo del professore associato con il giudizio per la nomina ad ordinario del professore straordinario.

L'art. 23 del d.P.R. n. 382 del 1980 recita: «Dopo un triennio dall'immissione in ruolo, i professori associati sono sottoposti ad un giudizio di conferma, anche sulla base di una relazione della Facoltà, sull'attività didattica e scientifica dell'interessato».

L'art. 78, terzo comma, del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 («Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore»), confermato in vigore dall'art. 4, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonché dall'art. 6, terzo e quarto comma, del d.P.R. n. 382 del 1980, richiede un giudizio sulla operosità scientifica e didattica del professore durante il triennio di straordinario.

È evidente, dalla ricompreensione delle disposizioni ivi contenute nel «sistema» riformatore del 1980, che il giudizio di ordinario vale ad accellare la continuazione nel triennio dell'operosità «scientifica e didattica» di quella personalità pienamente matura di scienziato rivelatasi all'atto del concorso.

Diversamente, la conferma dei professori associati dipende dal tipo di accertamento peculiare all'accesso alla seconda fascia, avendo dunque ad oggetto la continuità nel triennio di quella attività «didattica e scientifica», nella quale persista

il requisito emerso in sede concorsuale, cioè l'idoneità scientifica e didattica».

Pertanto appare illogico far derivare dall'effetto della conseguita stabilità nella rispettiva fascia comune al giudizio di nomina ad ordinario e al giudizio di conferma del professore associato la assorbibilità di quello in questo, allorché il professore vincitore di concorso per la fascia superiore provenga dalla fascia inferiore.

Non è pertinente inoltre invocare l'art. 10, quinto comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 («Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»): «È esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che provenga da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso».

Di norma il controllo del periodo di prova per la generalità degli impiegati civili dello Stato è preordinato a verificare entro il brevissimo arco temporale di sei mesi se l'impiegato «svolge le mansioni affidategli nei vari servizi ai quali viene applicato e frequenta i corsi di formazione istituiti dall'amministrazione». Si tratta di un controllo sull'adempimento delle mansioni e sul profitto dei corsi, che può esprimersi anche al di fuori di un giudizio esplicito. L'art. 10, quarto comma, del d.P.R. n. 3 del 1957, infatti, dispone: «Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente».

Tra l'art. 10 del d.P.R. n. 3 del 1957 e la normativa universitaria sulla nomina ad ordinario dopo il triennio di straordinario e sulla conferma del professore associato, così come sopra descritta, corre la relazione *lex generalis - lex specialis* con la conseguenza della applicazione del principio ermeneutico *lex specialis derogat generali*.

Ne risulta esclusa nel caso di specie l'applicazione dell'intero art. 10 e ovviamente dell'invocato quinto comma: «corrispondenza» di carriera e «analogia» di mansioni tra professori di prima e professori di seconda fascia non sono proponibili dinanzi alla *ratio legis* del riordinamento del 1980 che ha voluto intrinseca diversità delle due figure e distinta modalità del rispettivo reclutamento.

6. — In definitiva, nucleo della questione di costituzionalità è se il legislatore abbia usato trattamento pari in causa dispari, applicando la disciplina del triennio di straordinario sia al candidato proveniente dalla fascia dei professori associati sia al candidato che tale provenienza non abbia.

La *ratio decidendi* va rinvenuta nella estraneità dei servizi pregressi alla materia del giudizio scientifico sui candidati nel concorso per l'accesso alla fascia dei professori ordinari. È da questa prospettiva, del giudizio sulla piena maturità

scientifica, che i candidati sono in condizione di totale parità, qualunque sia la loro provenienza. Ne consegue che l'applicazione a tutti indistintamente i vincitori del concorso per l'accesso alla prima fascia del ruolo dei professori universitari del triennio di straordinario e relativo conclusivo giudizio per la nomina a professore ordinario non concreta violazione del principio costituzionale di eguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

7. — Quanto alla seconda questione, l'ordinanza di rimessione assume «contrasto dell'art. 6, per la parte giuridica, e dell'art. 36, terzo, quarto e quinto comma, per la parte economica, del d.P.R. n. 382 del 1980 con l'art. 3 della Costituzione, dal momento che quanto meno alla categoria degli associati già incaricati stabilizzati avrebbe dovuta essere garantita la permanenza fino al 70° anno».

Anche tale questione postula che il concorso per l'accesso alla prima fascia dei professori universitari conservi diversità di situazioni giuridiche a seconda delle provenienze dei candidati-vincitori. Tale postulato è già stato dimostrato insussistente. Il principio di eguaglianza, essendo applicato a tutti indistintamente i vincitori del concorso a professore di prima fascia la normativa sul collocamento fuori ruolo e

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 36, secondo, terzo e quarto comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 («Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica») e dell'art. 4, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 («Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica»), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1988.

F.to: Francesco SAJA, Presidente
Francesco Paolo CASAVOLA, Redattore
Doro MINELLI, Cancelliere

Depositata in cancelleria il 25 ottobre 1988.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: MINELLI

RIUNIONE NAZIONALE
DEI RICERCATORI UNIVERSITARI AFFERENTI
AI COMITATI CNR
07 (Ingegneria e Architettura) e
15 (Scienza e Tecnologia per i Beni Culturali)

La riunione nazionale aperta si terrà il giorno
14 dicembre 1988

ore 10
presso la Sede Centrale del
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
in piazzale Aldo Moro, 1 - Roma

con il seguente O.d.G.:

1. Le attività degli Enti Istituzionali
Committenti di Ricerca nei settori specifici
e del CNR in particolare.
2. Ruolo dei ricercatori universitari nel
programmi di ricerca.
Affidamento della direzione di programmi
a ricercatori universitari.
3. Criteri generali di assegnazione dei fondi
per la ricerca.

Angela Fraschini, Paolo Pelacchi,
Danilo Riva, Roberto Schlattarella
rappresentanti dei Ricercatori universitari
nel Comitato CNR 07 e 15

(Questa convocazione è stata inviata dai suddetti rappresentanti anche a Cgil, Cisl, Uil e Cnu con la preghiera di volerla pubblicare nei loro prossimi bollettini nazionali)

Prossime riunioni del
CUN:

- 24-26 novembre,
- 19-20 dicembre 1988,
- 19-21 gennaio,
- 16-18 febbraio,
- 16-18 marzo,
- 20-22 aprile,
- 18-20 maggio,
- 22-24 giugno 1989.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE SUL MINISTERO UNIVERSITA'-RICERCA APPROVATO DAL SENATO

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

ISTITUZIONE E FUNZIONI DEL MINISTERO

ART. 1.

(Istituzione).

1. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato « Ministero », con il compito di promuovere, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la ricerca scientifica e tecnologica, nonché lo sviluppo delle università e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario, di seguito compresi nella denominazione « università ».

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato « Ministro », a tal fine, dà attuazione all'indirizzo ed al coordinamento nei confronti delle università e degli enti di ricerca, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge.

ART. 2.

(Funzioni).

1. Il Ministro:

a) elabora ogni tre anni il piano di sviluppo dell'università in base alle vigenti disposizioni e presenta al Parlamento, ogni triennio, un rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria, formulato sulla base delle relazioni delle università, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;

b) propone e adotta nei casi previsti dalla legge gli atti di programmazione annuale e pluriennale, generale, settoriale e speciale della ricerca scientifica e tecnologica e promuove la realizzazione di programmi e progetti finalizzati di interesse generale, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), di cui all'articolo 10;

c) procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero destinati alle università sulla base di criteri oggettivi definiti con suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, e agli enti di ricerca sentito il CNST, nel rispetto delle previsioni delle leggi di settore;

d) presenta al Parlamento, ogni tre anni, la relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, elaborata sulla base delle relazioni delle singole università e degli enti di ricerca, anche vigilati da altre amministrazioni, tenuto conto dei dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui agli articoli 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

e) coordina le attività connesse alla partecipazione italiana a programmi di istruzione universitaria e ricerca scientifica e tecnologica comunitari ed internazionali, sentito il CNST nonché la rappresentanza italiana in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica nelle sedi internazionali, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e, in quelle comunitarie, anche con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Gli accordi internazionali in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica, che riguardano le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici di ricerca per programmi di rilevanza nazionale e internazionale, sono stipulati, fatti salvi i principi di autonomia di cui al Titolo II,

previa intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

f) propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) programmi di incentivazione e sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel settore privato, sentito il CNST;

g) coordina le funzioni relative alla Anagrafe nazionale delle ricerche;

h) assicura, con il Ministro della pubblica istruzione, il coordinamento fra l'istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione in Italia e nei rapporti comunitari, collabora alle iniziative di aggiornamento del personale della scuola, ai sensi dell'articolo 4, e favorisce la ricerca in campo educativo.

2. Al Ministro e al Ministero sono trasferite le funzioni in materia di istruzione universitaria, ivi comprese quelle relative ai ruoli organici del personale ad esse addetto, nonché quelle in materia di ricerca scientifica e tecnologica, attribuite:

a) al Presidente e alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

c) al Ministro e al Ministero della pubblica istruzione.

3. La relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, di cui al comma 1, lettera d), è corredata da un programma pluriennale di sviluppo della ricerca, elaborato sulla base delle indicazioni espresse dal CNST e degli indirizzi formulati in materia dal CIPE. A tal fine il Ministro può avvalersi delle strutture del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Le relazioni delle singole università e di ciascun ente di ricerca, previste al comma 1, lettere a) e d), sono trasmesse rispettivamente dal rettore e dal presidente al Ministro sei mesi prima dell'inizio di ciascun triennio.

ART. 3.

(Programmazione e coordinamento della ricerca).

1. Il Ministro è membro permanente del CIPE, del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CI-PES).

2. Il CIPE, su proposta del Ministro:

a) indica le linee generali ed i criteri per la elaborazione della programmazione pluriennale degli interventi dello Stato destinati allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica di interesse nazionale, anche in sede internazionale;

b) adotta deliberazioni per la coordinata utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca scientifica e tecnologica assegnate dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato alle diverse amministrazioni o direttamente agli enti e istituzioni di ricerca ad esse afferenti;

c) indica le linee generali per la definizione dei programmi coordinati di ricerca di cui al comma 3.

3. Il Ministro, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, con le università e con gli enti interessati, definisce, sentito il CNST, iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove la coordinata attuazione. A tal fine il Ministro conclude specifici accordi, con i quali sono definiti i programmi, con l'indicazione dei relativi obiettivi, i tempi di attuazione, il reperimento delle risorse finanziarie e le modalità di finanziamento.

4. Le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonché agli strumenti amministrativi e contabili sono fissate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici.

ART. 4.

(Coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione).

1. Il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nelle materie di rispettiva competenza che importino problematiche interessanti i due settori di istruzione, attuano ogni opportuna forma di intesa e di collaborazione, al fine di realizzare un idoneo coordinamento tra l'istruzione universitaria e l'istruzione di ogni altro ordine e grado.

2. In particolare il Ministro della pubblica istruzione sente il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

a) sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in collaborazione con le università ed eventualmente con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), i cui oneri fanno carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

b) sulle iniziative per la revisione dei programmi della scuola secondaria superiore ai fini della prosecuzione della formazione in ambito universitario.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sente il Ministro della pubblica istruzione per tutti i problemi inerenti alla formazione, anche sotto l'aspetto pedagogico, di coloro che seguono corsi di studio universitari che prevedono sbocchi nell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per il rilascio dei relativi titoli di studio.

4. Il Ministro favorisce, anche mediante lo stanziamento di appositi fondi, le iniziative delle università rivolte, nei diversi ambiti disciplinari ed eventualmente anche d'intesa con gli IRRSAE, alla preparazione all'insegnamento, allo sviluppo della ricerca ed alla sperimentazione di metodologie e tecnologie didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Favorisce altresì le iniziative assunte dalle università, d'intesa con organismi dell'amministrazione scolastica, per promuovere l'interscambio culturale tra università e scuola.

5. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo i Ministri si avvalgono di una commissione di esperti composta da:

a) tre membri designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI);

b) tre membri designati dal CUN;

c) due membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in rappresentanza delle forze imprenditoriali e di quelle di lavoro;

d) un rappresentante designato dal CNST;

e) un rappresentante degli IRRSAE designato dalla Conferenza dei presidenti;

f) tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;

g) tre esperti designati dal Ministro, con esperienza in campo formativo.

6. Le disposizioni attuative del comma 5 sono dettate con decreto interministeriale.

ART. 5.

(Denominazioni).

1. In tutti gli atti riguardanti le funzioni trasferite al Ministero le parole: « Ministro incaricato della ricerca scientifica e tecnologica », « Ministero della ricerca scientifica », « Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica », « Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica » o consimili, « Presidenza o Presidente del Consiglio dei ministri » e « Ministero o Ministro della pubblica istruzione » sono sostituite con le altre: « Ministero o Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ».

TITOLO II.

AUTONOMIA DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ENTI DI RICERCA

ART. 6.

(Autonomia delle università).

1. Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. È esclusa l'applicabilità di disposizioni emanate con circolare.

3. Le università svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi gli statuti determinano i corsi di diploma, anche effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.

4. Le università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonché le strutture di ricerca:

a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative.

5. Le università, in osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.

6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto.

7. L'autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita ai sensi dell'articolo 7.

8. La legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo stabilisce termini e limiti dell'autonomia delle università, quanto all'assunzione e alla gestione del personale non docente.

9. Gli statuti ed i regolamenti di ateneo sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo. Essi sono emanati con decreto del rettore e sono trasmessi al Ministro che esercita il controllo di legittimità entro il termine perentorio di sessanta giorni, trascorso il quale, in assenza di rilievi, gli statuti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino Ufficiale del Ministero. Gli eventuali vizi di legittimità sono contestati con apposito decreto all'università che, ove ritenga di non adeguarsi, nei successivi sessanta giorni può ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa.

ART. 7.

(Autonomia finanziaria e contabile delle università).

1. Le entrate delle università sono costituite da:

a) trasferimenti dello Stato;

b) contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente;

c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.

2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università e alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero relativi:

a) alle spese per il personale dovute in base a disposizioni di carattere generale;

b) ai contributi per il funzionamento, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria;

c) ai contributi per la ricerca scientifica universitaria.

3. Le somme non impegnate da ciascuna università nel corso dell'esercizio finanziario vanno ad incrementare le disponibilità dell'esercizio successivo, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti nelle lettere a), b) e c) del comma 2.

4. Gli statuti indicano le strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa.

5. Le università possono contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento. In tal caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a ciascuna università trasferiti ai sensi della lettera b) del comma 2.

6. Per consentire l'analisi della spesa finale e il consolidamento dei conti del settore pubblico allargato il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, fissa i criteri per la omogenea redazione dei conti consuntivi delle università.

7. Alle università e ai relativi centri autonomi di spesa non si applicano le norme di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono adottare un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici.

9. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'università, nonché dei singoli centri di spesa, e l'amministrazione del patrimonio.

10. Il regolamento è emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti ed è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero. Il controllo del Ministero è esercitato nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti esclusivamente i provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Dalla stessa data la gestione finanziaria delle università è soggetta, sulla base di consuntivi annuali, al controllo successivo della Corte stessa. La Corte dei conti riferisce al Parlamento con un'unica relazione annuale.

12. Fino alla emanazione del regolamento di cui al comma 8, per ciascuna università continuano ad applicarsi le norme ed i regolamenti vigenti in materia. Per ciascuna università, con l'emanazione del regolamento di ateneo, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari con lo stesso incompatibili.

ART. 8.

(Autonomia degli enti di ricerca).

1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti.

2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al precedente comma 1, sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, il quale avrà preventivamente acquisito il parere del CNST. In prima applicazione, il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli enti di cui al presente articolo:

a) svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;

b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali;

c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione;

d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5.

4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimità e di merito. Il controllo di legittimità è esercitato secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 9; il controllo di merito è esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'articolo 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di ciascuno degli enti di ricerca è emanato secondo le procedure previste dalle rispettive normative ed è sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4.

TITOLO III.

ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO

ART. 9.

(Organi collegiali - CUN).

1. Il CUN e i relativi comitati consultivi, il Consiglio nazionale geofisico ed il Consiglio per le ricerche astronomiche sono organi del Ministero e continuano a svolgere le competenze previste dalla normativa vigente sino alla entrata in vigore delle norme di attuazione dei principi dell'autonomia universitaria e degli enti di ricerca. Tali norme definiranno la composizione e le competenze del CUN, affinché esso possa, quale organo elettivo di rappresentanza universitaria, concorrere al coordinamento delle sedi, alla qualificazione ed aggiornamento degli ordinamenti didattici, all'incentivazione della ricerca universitaria e allo sviluppo

equilibrato e programmato delle università. Con tali norme saranno, altresì, compiutamente precisate le funzioni della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

ART. 10.

(Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia).

1. È istituito presso il Ministero il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), organo di alta consulenza del Ministro e del Consiglio dei ministri, nel quale la comunità scientifica concorre alla definizione degli indirizzi e delle linee generali della ricerca scientifica e tecnologica.

2. In particolare il CNST, ferma restando la competenza degli altri organi collegiali del Ministero e del CNR, dà pareri e formula proposte:

a) sulla relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);

b) sugli atti di programmazione annuale o pluriennale, generale, settoriale e speciale della ricerca scientifica e tecnologica, sulle priorità da adottarsi nella loro attuazione, sulle relative risorse nonché sulla partecipazione italiana a programmi internazionali di ricerca di cui rispettivamente all'articolo 2, comma 1, lettere b) ed e);

c) sulle linee di sviluppo dei diversi settori scientifici e tecnologici in relazione agli obiettivi da conseguire, anche in funzione delle loro possibili ricadute;

d) sulle proposte del Ministro al CIPE di cui all'articolo 3, comma 2;

e) su ogni altra questione ad esso sottoposta.

3. Il CNST ha una durata di quattro anni; è presieduto dal Ministro ed è composto da:

a) due membri eletti per ciascuna delle grandi aree scientifico-disciplinari individuate con il decreto di cui al comma 6, in modo da assicurare comunque una equilibrata rappresentanza delle diverse componenti di cui allo stesso comma 6, lettera a);

b) dodici membri di elevata qualificazione ed esperienza scientifica scelti dal Ministro nell'ambito della ricerca universitaria, di quella pubblica e privata, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) il Presidente del CNR; il Presidente dell'INFN; il Presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI); un rappresentante designato dal CUN; un rappresentante designato dalla Conferenza permanente dei rettori; un rappresentante designato dal Consiglio per le ricerche astronomiche; il Presidente, o, in sua assenza, un altro membro dell'Accademia nazionale dei Lincei.

4. I membri del CNST sono nominati con decreto del Ministro. I membri di cui al comma 3, lettere a) e b), non possono essere immediatamente rieletti o confermati, né possono appartenere contemporaneamente al CUN, ai suoi comitati consultivi ovvero ai comitati nazionali di consulenza del CNR.

5. Il CNST si avvale di supporti tecnici ed organizzativi; a questo fine è istituito un apposito ufficio di segreteria tecnico-organizzativa presso il Ministero. Il CNST si può avvalere della collaborazione e del contributo di competenza degli organismi preposti alla ricerca scientifica e tecnologica dell'università e degli enti pubblici di ricerca, in particolare del CNR.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, sono individuate le grandi aree scientifico-disciplinari, in numero non superiore a dodici, tenuto conto delle classificazioni internazionali, sentiti i comitati consultivi del CUN, previsti dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riuniti in apposita assemblea, l'assemblea plenaria dei comitati nazionali di consulenza del CNR, ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 283, modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 360,

nonché il CNST costituito ai sensi del comma 7. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di elezione dei membri di cui al comma 3, lettera a), l'organizzazione ed il funzionamento del CNST, in osservanza dei seguenti criteri:

a) per ciascuna area scientifico-disciplinare l'elettorato attivo e passivo è conferito ai professori e ricercatori universitari nonché ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca operanti nelle discipline comprese nell'area stessa;

b) le deliberazioni del Consiglio sono adottate in conformità ai principi che regolano l'attività degli organi collegiali pubblici;

c) alle deliberazioni e ai resoconti delle riunioni del Consiglio è assicurata un'adeguata pubblicità;

d) il Consiglio può svolgere audizioni e far intervenire alle proprie riunioni, senza diritto di voto, esperti esterni;

e) il Consiglio adotta un proprio regolamento interno.

7. Nella prima applicazione della presente legge il CNST ha una durata di due anni e la componente elettiva di cui al comma 3, lettera a), è costituita da un membro eletto da ciascuno dei comitati consultivi del CUN e dei comitati nazionali di consulenza del CNR. Ai membri nominati ai sensi del presente comma non si applica il disposto di cui al comma 4, secondo periodo.

ART. 11.

(Organizzazione).

1. L'organizzazione del Ministero è articolata in dipartimenti e servizi. I dipartimenti, in numero di quattro, esercitano le funzioni del Ministero previste dall'articolo 2. I servizi, in numero di sei, esercitano funzioni di supporto al complesso delle competenze dei dipartimenti.

2. I dipartimenti sono strutture organizzative di pari livello preposte a settori omogenei, individuabili nelle seguenti aree: programmazione e coordinamento generale; istruzione universitaria; ricerca scientifica; ricerca applicata; ricerca finalizzata; relazioni internazionali; affari giuridici e legislativi.

3. I servizi sono strutture distinte dai dipartimenti, preposte, tra gli altri, ai seguenti settori: studi e documentazione; Anagrafe nazionale delle ricerche; supporto agli organi collegiali; vigilanza sugli enti; personale del Ministero; verifica della funzionalità dell'organizzazione; servizi di supporto tecnico e amministrativo; stampa e relazioni esterne.

4. L'istituzione dei dipartimenti e dei servizi, la distribuzione tra essi dei posti di funzione dirigenziale nonché le successive modificazioni della organizzazione del Ministero sono disposte con regolamento, nel rispetto delle norme di cui ai commi precedenti e dei seguenti criteri:

a) l'individuazione dei dipartimenti è effettuata in rapporto alla natura delle funzioni;

b) la determinazione delle competenze dei dipartimenti e dei servizi è rivolta, anche attraverso l'accorpamento di materie e compiti omogenei, a stabilire una sostanziale equiparazione tra le strutture dello stesso livello;

c) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi è resa funzionale alla diversità dei compiti attribuiti;

d) i dipartimenti e i servizi sono strutture aperte alla partecipazione di esperti esterni all'amministrazione;

e) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma ad un criterio di flessibilità per corrispondere al mutamento delle esigenze; si adatta altresì allo svolgimento di compiti anche non permanenti, al raggiungimento di specifici obiettivi programmatici, nonché alla progressiva attuazione dei principi di autonomia delle università e degli enti di ricerca;

f) alle attività conoscitive e istruttorie svolte dai dipartimenti e dai servizi possono concorrere gruppi di lavoro o commissioni, istituiti con decreto del Ministro, anche con la partecipazione di esperti chiamati a tempo determinato, se-

condo quanto previsto dall'articolo 12, comma 5;

g) gli uffici costituiscono le unità operative dei dipartimenti e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito;

h) ai dipartimenti e ai servizi sono preposti, a tempo determinato, rispettivamente dirigenti generali di livello C e dirigenti superiori. La direzione dei dipartimenti e dei servizi, fino al limite di un terzo del loro numero complessivo, può essere conferita agli esperti di cui all'articolo 12, comma 4;

i) il coordinamento dell'attività dei dipartimenti e dei servizi è assicurato dal Dipartimento preposto alla programmazione e al coordinamento generale. I relativi atti di programmazione sono emanati con decreto del Ministro. A tal fine, in attuazione degli indirizzi e delle direttive del Ministro e su sua richiesta, il direttore del Dipartimento convoca periodiche conferenze dei responsabili, assicurando i relativi compiti di segreteria;

l) le conferenze di cui alla lettera precedente formulano proposte in materia di organizzazione dei dipartimenti e dei servizi, definendo i rapporti tra i dipartimenti e tra questi e i servizi, assicurano lo scambio delle informazioni e delle necessarie documentazioni e verificano i risultati raggiunti riferendone al Ministro, anche con una relazione annuale.

5. Il regolamento di cui al comma 4 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di regolamento, corredato del parere del Consiglio di Stato, è trasmesso alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, affinché esprimano il proprio parere nel termine di trenta giorni. Decorso tale termine il regolamento può essere adottato.

6. Con l'entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia per il Ministero le disposizioni legislative e regolamentari in materia di organizzazione incompatibili con le norme di cui al presente articolo.

7. Nel rispetto del regolamento di cui al comma 4, uno o più decreti del Ministro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, provvedono a definire:

a) l'articolazione in uffici dei dipartimenti e dei servizi determinandone livelli e competenze;

b) la creazione, nell'ambito dei dipartimenti e dei servizi, di uffici a carattere transitorio o per il raggiungimento di specifici obiettivi;

c) la preposizione agli uffici e l'assegnazione del personale.

8. Ogni cinque anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica al fine di accertarne la rispondenza alle funzioni e al mutare delle esigenze. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, anche al fine dell'adozione delle conseguenti modifiche organizzative.

ART. 12.
(Personale).

1. La dotazione organica dei posti dirigenziali del Ministero e le relative funzioni sono stabilite nella allegata Tabella A.

2. La dotazione organica complessiva del personale appartenente alle qualifiche funzionali è stabilita in 550 unità; la ripartizione per ciascuna qualifica è prevista nella allegata Tabella B. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono individuati i profili professionali e i relativi contingenti. Con lo stesso decreto, entro il predetto limite numerico complessivo, possono essere variate, in relazione a specifiche esigenze di funzionalità del Ministero e alla disponibilità dei posti, le qualifiche individuate nella Tabella B nonché le dotazioni organiche di ciascuna qualifica in una percentuale non superiore al 25 per cento di quella stabilita

nella stessa Tabella B.

3. La commissione di disciplina è costituita secondo le norme vigenti.

4. Per i fini di cui all'articolo 11, comma 4, lettera h), e per sopprimere ad ulteriori esigenze organizzative e funzionali, il Ministro può avvalersi di esperti a tempo pieno e di elevata qualificazione, fino ad un numero massimo di dieci unità. Tra questi, gli estranei alle amministrazioni pubbliche sono assunti con contratto di diritto privato di durata non superiore a un quinquennio, rinnovabile una sola volta. I dipendenti pubblici cui è conferito l'incarico sono posti in posizione di fuori ruolo, aspettativa o di comando in relazione ai rispettivi ordinamenti di provenienza. Il regolamento di cui all'articolo 11, comma 4, disciplina le modalità di conferimento dell'incarico, la sua durata in relazione ai contenuti e alla natura delle prestazioni richieste, le obbligazioni delle parti anche per l'esercizio del diritto di recesso. A tutti i direttori di dipartimento, ed a coloro che svolgono funzioni equiparate, è attribuito, per la durata dell'incarico, il trattamento economico determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura non superiore a quello di professore universitario di prima fascia a tempo pieno. Ai direttori di servizio, ed a coloro che svolgono funzioni equiparate, è attribuito, per la durata dell'incarico, il trattamento economico dei dirigenti superiori. I dipendenti pubblici incaricati della direzione di un dipartimento, di un servizio o di funzioni equiparate, mantengono il trattamento economico in godimento, se più favorevole.

5. Per la costituzione di gruppi di lavoro o di commissioni ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera f), per collaborazioni a tempo parziale, nonché per incarichi di consulenza, studio o ricerca, il Ministro può avvalersi di altri esperti, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, secondo modalità disciplinate dal regolamento di cui allo stesso articolo 11, comma 4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono annualmente determinati i compensi per gli incarichi a tempo parziale e per la partecipazione alle commissioni e ai gruppi di lavoro.

6. Con decreto del Ministro sono definiti i criteri e le modalità per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio, anche al di fuori delle ordinarie procedure. I relativi corsi possono essere effettuati in parte anche all'estero.

TITOLO IV.

NORME TRANSITORI E FINALI

ART. 13.

(Ragioneria centrale).

1. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministro del tesoro.

2. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al comma 1, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: 3 appartenenti alla terza qualifica funzionale; 7 appartenenti alla quarta qualifica funzionale; 6 appartenenti alla quinta qualifica funzionale; 8 appartenenti alla sesta qualifica funzionale; 7 appartenenti alla settima qualifica funzionale; 3 appartenenti all'ottava qualifica funzionale e 1 appartenente alla nona qualifica funzionale.

3. Alla copertura dei 35 posti portati in aumento alla dotazione organica dei ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato si provvede utilizzando le graduatorie dei concorsi in atto e di quelli già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro I della tabella VII, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificata dalla legge

7 agosto 1985, n. 427, rideterminate in attuazione del disposto di cui all'articolo 9 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e all'articolo 8, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, si intendono incrementate, rispettivamente, di un posto con funzioni di direttore di Ragioneria centrale e quattro posti con funzioni di direttore di divisione.

5. Il posto portato in aumento nella qualifica di dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma 4 è conferito in aggiunta alle disponibilità messe a concorso per l'anno 1987 ai sensi dell'articolo 24, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

6. I quattro posti di primo dirigente portati in aumento ai sensi del comma 4 sono conferiti, in aggiunta alle disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 1987, con le procedure di cui all'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

ART. 14.

(Trasferimento di fondi).

1. Fino all'approvazione dello stato di previsione del Ministero, alle spese si provvede:

a) con gli stanziamenti già iscritti negli stati di previsione della Rubrica del Consiglio dei ministri e di altri Ministeri in relazione alle funzioni attribuite con la presente legge al Ministero;

b) con gli stanziamenti già iscritti nella rubrica n. 18 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per le esigenze dei servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e nella rubrica n. 14 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, concernente le spese per l'istruzione universitaria.

2. Detti stanziamenti sono all'uopo iscritti, in uno con le relative somme esistenti nel conto dei residui passivi, in apposita rubrica del richiamato stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Alla stessa rubrica affluiscono le somme relative sia alle spese del personale addetto alla Direzione generale per l'istruzione universitaria trasferito al nuovo Ministero, nonché quelle di carattere generale afferenti alle spese di funzionamento della predetta Direzione generale - spese da individuare d'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - sia alle spese per stipendi del personale comandato da altre amministrazioni presso i servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il Ministro e i dirigenti del Ministero, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese iscritte nell'apposita rubrica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Le attrezzature e i beni mobili in dotazione alla Direzione generale per l'istruzione universitaria passano in dotazione al Ministero.

6. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e degli altri Ministri interessati, si provvede all'iscrizione nella apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri degli stanziamenti di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso variazioni nel conto dei residui passivi.

7. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6, i fondi relativi alle spese iscritte negli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altri Ministeri continuano ad essere erogati dalle amministrazioni stesse.

8. L'attività di riscontro delle operazioni relative all'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è svolta dalla Ragioneria centrale di cui all'articolo 13.

9. Il Ministro è autorizzato ad avvalersi, in attesa della nomina di un apposito cassiere per il proprio Ministero, dell'opera del cassiere della Presidenza del Consiglio dei ministri.

10. I titoli di spesa emessi a carico degli stanziamenti della rubrica n. 18 dello stato di previsione della Presidenza

del Consiglio dei ministri e della rubrica n. 14 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1988, non pagati entro il 31 dicembre dello stesso anno, sono annullati e i relativi importi conservati in conto residui, ove non sia intervenuta prescrizione del debito. Tali titoli verranno rimesa nel nuovo esercizio a carico dei predetti residui iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio 1989.

11. I titoli di spesa, emessi a carico delle predette rubriche ed estinti in tempo utile, ma contabilizzati dalle tesorerie dello Stato fra i pagamenti in conto « sospesi » sono trasportati ed imputati al conto dei residui dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Pertanto, le tesorerie interessate inviano gli elenchi dei predetti titoli alle Ragionerie centrali presso le Amministrazioni che ne hanno disposto l'emanazione, le quali, dopo aver effettuato gli adempimenti attinenti alla conservazione dei relativi residui, provvedono a trasmettere detti elenchi alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

12. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 1988 sugli stanziamenti indicati nel presente articolo e nell'articolo 18 possono essere impegnate e pagate nell'esercizio successivo.

ART. 15.

(Università).

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia di cui all'articolo 6, gli statuti sono emanati con decreto del rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente.

2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge di attuazione dei principi di autonomia, gli statuti delle università sono emanati con decreto del rettore nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio e dei principi di autonomia di cui all'articolo 6, secondo le procedure e le modalità ivi previste. In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal senato accademico, integrato:

a) da un egual numero di rappresentanti eletti dai membri di tutti i dipartimenti e gli istituti tra i direttori dei dipartimenti e i direttori degli istituti in modo da rispecchiare l'entità delle afferenze ai dipartimenti e agli istituti stessi;

b) da due rappresentanti di cui un professore ordinario eletto dai professori ordinari e straordinari, e un professore associato eletto dai professori associati per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari rappresentate nell'ateneo e individuate, in numero non inferiore a quattro, dal regolamento elettorale di ateneo sulla base della ripartizione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 6;

c) da un rappresentante eletto per ogni area scientifico-disciplinare di cui alla lettera b) fra i ricercatori della stessa area;

d) da rappresentanti degli studenti eletti in numero corrispondente a quello dei presidi di facoltà e comunque non inferiore a cinque;

e) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti in numero corrispondente alla metà di quello indicato alla lettera a), con arrotondamento alla unità superiore.

3. Il regolamento elettorale, ai fini di cui al precedente comma 2, è deliberato dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione.

4. Gli statuti devono comunque prevedere:

a) l'elettività del rettore;

b) una composizione del senato accademico rappresentativa delle facoltà istituite nell'ateneo;

c) criteri organizzativi che, in conformità all'articolo 97 della Costituzione, assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi;

d) l'osservanza delle norme sullo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari;

e) l'adozione di *curricula* didattici coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università;

f) una composizione del consiglio di amministrazione che assicuri la rappresentanza delle diverse componenti previste dalla normativa vigente;

g) la compatibilità tra le soluzioni organizzative e le disponibilità finanziarie previste dall'articolo 7.

5. Per la Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, l'Università italiana per stranieri di Perugia, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e l'Istituto universitario europeo di Firenze, la composizione dei collegi ai quali spetta l'approvazione dello statuto è determinata con decreto del Ministro nell'osservanza dei principi di rappresentatività e di proporzionalità indicati al comma 2.

6. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1, per il trasferimento alle università ed alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio dei mezzi finanziari di cui all'articolo 7, comma 2, continua ad applicarsi la normativa vigente con i vincoli di destinazione ivi previsti.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono devolute alle università e agli istituti di istruzione universitaria tutte le attribuzioni già spettanti all'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per il personale appartenente alle qualifiche funzionali settima e superiori alla settima delle aree amministrativo-contabile, delle biblioteche, dei servizi generali tecnici e ausiliari.

8. I provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti del personale tecnico ed amministrativo delle università e degli istituti di istruzione universitaria appartenente alle varie qualifiche funzionali sono di competenza rispettivamente del rettore e del direttore. A tal fine le università e gli istituti d'istruzione universitaria istituiscono apposite commissioni di disciplina.

ART. 16.

(Enti di ricerca).

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia di cui all'articolo 8, comma 4, i regolamenti degli enti sono emanati nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente.

2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge predetta, i regolamenti degli enti sono emanati nel rispetto delle relative finalità istituzionali e dei principi di autonomia, di cui all'articolo 8, secondo le procedure e le modalità ivi previste. Con decreto del Ministro, sentito il CNST, i collegi per l'emanazione dei regolamenti possono essere integrati con rappresentanze delle varie componenti che operano nell'ente.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia, per la ripartizione e il trasferimento dei mezzi finanziari destinati dallo Stato agli enti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1, continua ad applicarsi la normativa vigente.

ART. 17.

(Organizzazione).

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 11, comma 4, il Ministro esercita le funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), avvalendosi degli uffici della Direzione generale per l'istruzione universitaria, che è soppressa. Tali uffici sono a tal fine trasferiti al Ministero, che potrà utilizzarne le attuali strutture e sedi; essi mantengono in via

transitoria le proprie competenze ed agli stessi rimane addetto il personale con le attuali mansioni.

2. Il Ministero potrà altresì utilizzare le strutture e la sede già assegnate all'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e avvalersi, sino all'emanazione del regolamento per le spese in economia, delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Fino alla nomina dei direttori dei dipartimenti e dei servizi, il consiglio di amministrazione è costituito dai dirigenti generali comandati presso il Ministero ai sensi dell'articolo 18 e da quattro dirigenti superiori scelti dal Ministro tra i dirigenti comandati ai sensi dello stesso articolo. In attesa dello svolgimento delle elezioni per i rappresentanti del personale, da indire in ogni caso entro tre mesi dall'espletamento delle procedure di inquadramento, il consiglio di amministrazione è costituito anche con quattro rappresentanti del personale scelti dal Ministro su terne proposte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

ART. 18.

(Personale).

1. Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti di organico si provvede mediante inquadramento nei ruoli del Ministero, con la conservazione della qualifica acquisita e dell'anzianità di servizio complessivamente maturata:

a) del personale dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:

1) presso la Direzione generale per l'istruzione universitaria;

2) presso la segreteria del CUN;

3) presso altri uffici, che abbia svolto o svolga, alla data di entrata in vigore della presente legge, compiti attinenti alla istruzione universitaria. Tale personale, in numero non superiore a dieci unità, è individuato dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) del personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in posizione di comando o di fuori ruolo nonché di quelli in servizio in forza di speciale disposizione di legge.

2. All'inquadramento del personale nelle qualifiche dirigenziali si provvede a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 11, comma 4.

3. All'inquadramento del personale nelle qualifiche funzionali si provvede a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 12, comma 2.

4. Al personale inquadrato nei ruoli è conservato il trattamento economico di attività, comprese le indennità accessorie pensionabili, comunque in godimento, osservate le disposizioni di cui all'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. Le indennità non pensionabili sono corrisposte con assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici.

5. Fino all'espletamento delle procedure di inquadramento, il personale di cui al comma 1 è collocato di diritto nella posizione di comando o di fuori ruolo presso il Ministero, conservando il complessivo trattamento economico in godimento.

6. Qualora il numero delle domande di inquadramento nei ruoli organici del Ministero ecceda il numero dei posti di organico, come determinato dall'allegata Tabella B, il consiglio di amministrazione

formula graduatorie per ciascuna qualifica funzionale sulla base delle relazioni redatte per ogni dipendente interessato dai dirigenti degli uffici cui appartengono. La relazione deve tenere conto delle effettive mansioni esercitate e dei titoli acquisiti nelle materie comprese nella competenza del Ministero. L'inquadramento può avvenire, tenuto conto delle esigenze di funzionalità del Ministero, anche in soprannumero rispetto alle singole dotazioni organiche delle varie qualifiche funzionali e nell'osservanza del limite di organico complessivo disposto dall'articolo 12, comma 2, e in ogni caso non superando per ciascuna qualifica il 25 per cento del relativo organico. Fino all'assorbimento del soprannumero sono dichiarati indisponibili altrettanti posti dell'organico complessivo.

7. All'esito delle procedure di inquadramento sono ridotte le corrispondenti dotazioni organiche del Ministero della pubblica istruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché l'organico dei dirigenti di cui alla tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

8. Il personale inquadrato nei ruoli del Ministero ai sensi del presente articolo può, per una sola volta, partecipare a concorsi riservati per l'accesso alle qualifiche superiori a quella rivestita, nel limite della dotazione organica di ciascuna qualifica, purché in possesso del titolo di studio prescritto per la nuova qualifica e della anzianità di servizio di due anni e sei mesi nella qualifica di appartenenza.

9. Nella prima applicazione della presente legge, i posti di primo dirigente che risultano disponibili dopo gli inquadramenti sono conferiti mediante concorso speciale per esami, di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, al quale è ammesso a partecipare il personale del Ministero appartenente all'ex carriera direttiva in possesso del diploma di laurea e con almeno cinque anni di servizio effettivo in tale carriera.

10. La Tabella A di cui all'articolo 12, comma 1, allegata alla presente legge, è comprensiva anche del ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive istituito dall'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, che viene trasferito al Ministero.

11. Esaurite le procedure di inquadramento di cui ai commi precedenti, il Ministro è autorizzato a bandire concorsi pubblici per il reclutamento del personale ed a procedere alle relative assunzioni, nonché con l'ulteriore stanziamento di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 da iscriverne in apposito fondo nella rubrica da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine della successiva

ripartizione, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati.

12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 19.

(Norme particolari per il CNR).

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 8, comma 1, il CNR, organo dello Stato dotato di personalità giuridica e gestione autonoma ai sensi delle norme vigenti, adempie ai propri fini istituzionali definiti dalle norme legislative in vigore, ad eccezione del coordinamento delle attività nazionali nei vari rami della scienza e delle sue applicazioni, previsto dall'articolo 2, primo comma, numero 1), del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82.

2. Il consiglio di presidenza del CNR delibera i regolamenti interni per il funzionamento dell'ente in osservanza delle procedure previste dall'articolo 8, comma 4.

ART. 20.

(Norma abrogativa).

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. Restano in ogni caso in vigore le norme riguardanti le forme specifiche di autonomia delle università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

ART. 21.

(Copertura finanziaria).

1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le modalità di cui all'articolo 14, all'uopo utilizzando i relativi stanziamenti iscritti ai fini del bilancio pluriennale 1988-1990.

2. All'onere di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
C	Dirigente generale	7	Direttore di dipartimento Consigliere ministeriale	7
D	Dirigente superiore	16	Vice direttore di dipartimento Direttore di servizio Direttore di ufficio Consigliere ministeriale aggiunto Ispettore	16
E	Primo dirigente	32	Vice direttore di servizio Vice direttore di ufficio Vice consigliere ministeriale aggiunto	32
		55		55

TABELLA A
(prevista dall'articolo 12, comma 1,
e dall'articolo 18, comma 10)

TABELLA B
(prevista dall'articolo 12, comma 2,
e dall'articolo 18, comma 6)

QUALIFICA FUNZIONALE	DOTAZIONE
IX Livello	40
VIII Livello	80
VII Livello	90
VI Livello	100
V Livello	120
IV Livello	70
III Livello	50
TOTALE	550

SABATO 3 DICEMBRE 1988

alle ore 9.30 in punto

a ROMA - Geologia

riunione della

SEGRETERIA

DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

DEI RICERCATORI UNIVERSITARI

ORDINE DEL GIORNO:

1. Iniziative sui provvedimenti legislativi in discussione in Parlamento (ministero università-ricerca, riforma degli ordinamenti didattici).
2. Scelta dei candidati dei ricercatori per il prossimo rinnovo del CUN.
3. Bilancio della presenza dei ricercatori al CUN e nei comitati 40% e CNR.
4. Partecipazione alla terza tornata dei giudizi di idoneità ad associato.
5. Valutazione e iniziative nei confronti del coordinamento degli associati.
6. Rapporti con i sindacati e le associazioni universitari.
7. Problemi finanziari e organizzativi.

*E' necessaria la presenza di almeno un ricercatore per sede.
Alla riunione possono partecipare tutti i ricercatori che lo vogliono.
I lavori termineranno entro le ore 15.*